



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 8655 DI DATA 6 AGOSTO 2025**

#### **OGGETTO:**

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2025 e alla riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto per le uve destinate a dare vini D.O.P. "Trentino", "Trento", "Teroldego rotaliano", "Casteller" e "Valdadige" ottenute in Provincia Autonoma di Trento nella campagna vitivinicola 2025/2026.

## IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unico), ed in particolare l'Allegato VIII, Parte I, lettera A, punto 1, che prevede che, quando le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle varietà di uve da vini classificabili in conformità dell'art.81;

visto l'appendice I dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013, che classifica la Provincia autonoma di Trento nella zona viticola C I, all'interno della quale le operazioni di arricchimento non possono superare il limite di 1,5% vol., come previsto dall'Allegato VIII, Parte I, lettera A, punto 2;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

visto quanto disposto dall'articolo 10, comma 2 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 in merito alle competenze attribuite alle Regioni e Province autonome in materia di autorizzazione all'effettuazione della pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, qualora le condizioni climatiche lo richiedano;

visto quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 in merito alla possibilità attribuita alle Regioni e Province Autonome di ridurre di mezzo grado il titolo alcolometrico volumico naturale previsto dai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 887 di data 20 Giugno 2025, con la quale l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 "Autorizzazione all'arricchimento", 35 "Disciplinari di produzione" e 39 "Gestione delle produzioni" della legge 238/2016, è stata demandata dalla Giunta al Dirigente del Servizio competente del settore viticolo, al fine di consentire la necessaria rapidità nel dare attuazione alle proposte dei Consorzi di Tutela e per una corretta gestione delle produzioni DOP e IGP nel periodo vendemmiale di riferimento;

preso atto che il Consorzio Vini del Trentino, con nota protocollo n. 0603383 di data 29 luglio 2025, ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento dei prodotti vitivinicoli e la deroga del titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto da alcuni disciplinari di produzione di vini DOP per la vendemmia 2025;

valutata la relazione a supporto alla nota sopra indicata e considerato che, la situazione meteorologica del mese di luglio 2025, sta risultando favorevole allo sviluppo di marciumi del grappolo, che può rendere necessario anticipare l'inizio della vendemmia per preservare la sanità delle uve;

ritenute valide le motivazioni a supporto della richiesta presentata dal Consorzio Vini del Trentino, si autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli della vendemmia 2025 e la deroga al titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto per le uve destinate a dare vini D.O.P. "Trentino", "Trento", "Teroldego rotaliano", "Casteller" e "Valdadige" ottenute in Provincia Autonoma di Trento nella campagna vitivinicola 2025/2026;

considerato altresì che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità con la normativa comunitaria sopra indicata, nonché con le disposizioni contenute nel Decreto 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli, e con le eventuali limitazioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione in caso di DOP e IGP;

visti i disciplinari di produzioni dei vini D.O.P. e I.G.P. riconosciuti per la provincia di Trento;

visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012 "Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 di data 29 agosto 2003 e s.m.i "Classificazione varietà di vite per la produzione di vino nella Provincia Autonoma di Trento";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2225 di data 11 Settembre 2009 "Determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine i cui prodotti di base sono stati sottoposti ad operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale";

#### DETERMINA

- 1) di autorizzare nella campagna vitivinicola 2025/2026, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da uve raccolte nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- 2) di stabilire, che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui al precedente comma, fatte salve eventuali limitazioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione in caso di DOP e IGP, debba essere effettuato nel limite massimo di 1,5% vol. e può essere ottenuto esclusivamente utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato oppure mediante concentrazione parziale o, per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo o, per quanto riguarda le partite di prodotti (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio;
- 3) di specificare, che le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (cuvée) sono autorizzate alla produzione di vini spumanti, di vini spumanti di qualità e di vini spumanti di qualità del tipo aromatico:
  - con DOP o IGP, per le varietà indicate nei rispettivi disciplinari di produzione;
  - per quelli "generici" e "varietali", per le varietà elencate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 di data 29 agosto 2003 e s.m.i., fatto salvo le esclusioni previste dall'art.7 paragrafo 3 del DM 13 agosto 2012;
- 4) di stabilire che le operazioni di cui ai commi precedenti, ferme restando le condizioni ed i limiti

previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le misure più restrittive dai rispettivi disciplinari di produzione in caso di DOP o IGP, non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale oltre il 12,5%, ai sensi dell'Allegato VIII – parte I, comma 6, lettera c del Reg.(UE) 1308/2013; tale limite è portato al 15%, per i vini a denominazione di origine secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2225/2009;

- 5) di autorizzare la riduzione di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale - previsto dai disciplinari di produzione D.O.P. "Trentino", "Trento", "Teroldego rotaliano", "Casteller" e "Valdadige" - per le uve raccolte nella campagna vitivinicola 2025/2026;
- 6) di stabilire che il disposto di cui al precedente comma non si applica alle uve destinate all'ottenimento delle seguenti tipologie di vini:
  - D.O.P. Trentino recanti la menzione "Riserva";
  - D.O.P. Trento recanti la menzione "Riserva";
  - D.O.P. Teroldego Rotaliano recanti la menzione "Superiore";
- 7) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA, all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.) competente per territorio, alle società di certificazione per i disciplinari coinvolti, al Consorzio Tutela Vini del Trentino, al Consorzio Tutela Vini dell'Alto Adige, al Consorzio DOC delle Venezie, al Consorzio Vini Terradeiforti, alla Regione Veneto e alla Provincia autonoma di Bolzano;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;
- 9) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL DIRIGENTE**

**Alberto Giacomoni**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).